

# Tribunale di Reggio Emilia

*(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)*

## Il giudice

Nel procedimento n. 11 del ruolo generale liquidazioni del patrimonio dell'anno 2022, ha emesso il seguente

### **d e c r e t o**

**vista** la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 01/04/2022 da parte della sig.ra **VICINANZA LUISA** (cf: VCNLSU74E67F839U), nata a Napoli il 27/05/1974 e residente a Reggio Emilia, via Ibatici n. 27, con il patrocinio dell'avv. Ylenia MF Pezzuto;

**letta** la relazione particolareggiata della dott. Leonardo Riccio, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;

**rilevato** che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo la stessa concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

**rilevato** che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

**ritenuto** che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

**rilevato**, infatti, che risultano debiti a carico della sig.ra Vicinanza per circa euro 320.000, accumulati per la maggior parte verso Istituti finanziari ed Erario;

**rilevato** che il patrimonio della ricorrente è costituito dalla piena proprietà di un'unità immobiliare abitativa sita in Reggio Emilia, via Ibatici n. 27 e relativa pertinenza (box auto), identificata al catasto fabbricati di Reggio Emilia al Foglio 261 mappale 195 sub 22 e 3, nonché dall'autovettura Fiat Panda tg. ER440EJ avente un valore commerciale stimato in circa euro 3.000;

**che** l'immobile anzidetto è soggetto alla procedura esecutiva immobiliare rge n. 2/2020 – Trib. Reggio Emilia ed è stato aggiudicato definitivamente all'asta del 18/01/2022 al prezzo di euro 149.000;

**rilevato** che la debitrice è attualmente priva di occupazione lavorativa;

**considerato** che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte dello stipendio percepito dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

**rilevato**, in proposito, che la ricorrente convive con i figli Giovanni Verrone (15/10/2002) e Francesca Pia Verrone (14/04/2004), nati dal matrimonio con l'ex marito Nicola Verrone, al quale è stata unita in matrimonio sino al definitivo divorzio intervenuto nel 2018;

**che** l'ex marito ha sino ad oggi corrisposto alla ricorrente un assegno mensile di euro 225 per il mantenimento dei figli;

**che** la ricorrente percepisce inoltre l'assegno unico per i figli ed ha percepito, sino al febbraio 2022, il sussidio NASPI;

**che** il figlio Giovanni contribuisce con il proprio reddito alle spese famigliari, mentre la figlia Francesca Pia è ancora in età scolastica;

**che** le spese familiari sono state quantificate nella misura di euro 1.530 circa, comprensive del futuro ammontare del canone di locazione che la ricorrente dovrà sostenere una volta liberato l'immobile oggetto di pignoramento;

**ritenuto** che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

**osservato** quindi che, al momento, la ricorrente non è in grado di contribuire al pagamento dei propri debiti se non tramite il ricavato della liquidazione dei propri beni;

**che** nel corso della procedura sarà compito del liquidatore verificare, allorché la debitrice avrà trovato una nuova occupazione lavorativa, se il reddito da quest'ultima percepito potrà in parte essere versato in favore della procedura, tenuto conto della misura delle spese familiari mensili e del contributo apportato dal figlio Giovanni;

**rilevato** in tutti i casi che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-novies, comma 1;

**ritenuto**, salve eventuali diverse determinazioni del liquidatore in caso di mancato versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario, non necessario disporre l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare rge n. 2/2020 – Trib. Reggio Emilia, atteso che l'immobile risulta come detto già aggiudicato in via definitiva;

**osservato** che l'attivo ad oggi preventivato nel piano di liquidazione (euro 152.000) dovrebbe consentire il pagamento integrale delle spese in prededuzione ed in misura percentuale del creditore ipotecario e dei creditori privilegiati (in misura minima), nulla essendo previsto per il soddisfacimento dei chirografari;

**ritenuto** che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

**rilevato**, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**rilevato** che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

**p.q.m.**

**I.** dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra sig.ra **VICINANZA LUISA** (cf: VCNLSU74E67F839U), nata a Napoli il 27/05/1974 e residente a Reggio Emilia, via Ibatici n. 27;

**II.** nomina Liquidatore il dott. Leonardo Riccio, già nominato Gestore della Crisi;

**III.** dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione della procedura esecutiva immobiliare rge n. 2/2020 – Trib. Reggio Emilia;

**IV.** stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

**V.** nulla dispone, allo stato e per le ragioni indicate in parte motiva, circa la somma mensile percepita dalla debitrice a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione;

**VI.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

**VII.** dispone che il Liquidatore provveda, qualora non ancora esistente, all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

**VIII.** dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 09/05/2022.

**il giudice**

**Niccolò Stanzani Maserati**